Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 216 del 15 settembre 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 219

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreti del Ragioniere generale dello Stato relativi alla chiusura delle gestioni liquidatorie di talune Casse.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 2007. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia* .... *Pag.* 5

DECRETO 17 maggio 2007. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività di commercio di Vercelli* .... » 9

DECRETO 25 maggio 2007. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Terni* .... » 13

DECRETO 25 maggio 2007. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di L'Aquila* .... » 17

DECRETO 25 maggio 2007. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Varese* .... » 21

DECRETO 10 settembre 2007. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro* .... » 25

DECRETO 11 ottobre 2007. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro* .... » 29

DECRETO 11 ottobre 2007. — *Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa* .... » 33

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 2007.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Visto l'art. 1, comma 89, della legge n. 266/2005, così come sostituito dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), concernente la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché il rinvio ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'attribuzione delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che è in corso di formalizzazione il menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze con il quale vengono attribuite le competenze del soppresso I.G.E.D. all'Ispettorato Generale di Finanza;

Vista la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso è affidata alla Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in € 103.514,37 si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della legge n. 833/1978;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di € 103.514,37 coperto con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2007

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI VENEZIA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
Deficit patrimoniale netto di liquidazione		**€ 103.514,37**	**Intervento finanziario a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77, 5° comma, della legge n. 833/78**	**€ 103.514,37**
Disavanzo alle consegne	-€ 2.618.175,01			
Avanzo di liquidazione	€ 2.514.660,64			

Il Dirigente
(Dr. Tommaso Correra)

CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI VENEZIA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Conto Economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 82.535,45	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 623,06
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'	€ 1.101.930,12	INSUSSITENZE DI PASSIVITA'	€ 3.698.503,15
TOTALE COSTI	**€ 1.184.465,57**	**TOTALE RICAVI**	**€ 3.699.126,21**
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	**€ 2.514.660,64**		
TOTALE A PAREGGIO	**€ 3.699.126,21**	**TOTALE A PAREGGIO**	**€ 3.699.126,21**

IL DIRIGENTE
(Dott. Tommaso Correra)

08A06243

DECRETO 17 maggio 2007.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività di commercio di Vercelli.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Visto l'art. 1, comma 89, della legge n. 266/2005, così come sostituito dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), concernente la soppressione dell'Ispettorato generale degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché il rinvio ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'attribuzione delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che è in corso di formalizzazione il menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale vengono attribuite le competenze del soppresso IGED all'Ispettorato Generale di finanza;

Vista la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso è affidata alla Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività di commercio;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività di commercio di Vercelli;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 124.283,92;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività di commercio di Vercelli è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 124.283,92.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di € 124.283,92 è già stato devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2007

Il ragioniere generale dello Stato: Canzio

Cassa Mutua Provinciale di malattia per i commercianti di Vercelli

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Disponibilità giacenti sul capitolo di entrata del Bilancio dello Stato n. 2368 - Capo X	**€ 124.283,92**	**Capitale netto di liquidazione**	**€ 124.283,92**
		Avanzo al 30/06/1981	€ 178.886,44
		Disavanzo della gestione liquidatoria	€ 54.602,52

Il Dirigente
(Dr. Tommaso Correra)

Cassa mutua provinciale di malattia per i commercianti di Vercelli

Conto economico

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	€ 60.320,45	Insussistenze di passività	€ 20.893,20
Insussistenze di attività	€ 18.525,29	Sopravvenienze attive	€ 3.350,02
Totale perdite	€ 78.845,74	Totale profitti	€ 24.243,22
		Disavanzo della gestione liquidatoria	€ 54.602,52
Totale a pareggio	€ 78.845,74	Totale a pareggio	€ 78.845,74

Il Dirigente
(Dr. Tommaso Correra)

08A06248

DECRETO 25 maggio 2007.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Terni.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Visto l'art. 1, comma 89, della legge 266/2005, così come sostituito dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) concernente la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.), del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché il rinvio ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'attribuzione delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che è in corso di formalizzazione il menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale vengono attribuite le competenze del soppresso I.G.E.D. all'Ispettorato Generale di Finanze;

Vista la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso è affidata alla Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Terni;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta n disavanzo finale di liquidazione di € 224.959,39;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Terni è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, che si chiude con un disavanzo di € 224.959,39 coperto con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della legge n. 833/1978;

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2007

Il ragioniere generale dello Stato: Canzio

Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Terni
conto economico

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	229.785,79	Insussistenze di passività	1.300.150,45
Insussistenze di attività	86.101,17		
		Sopravvenienze attive	953,00
Totale perdite	315.886,96	Totale profitti	1.301.103,45
Avanzo di liquidazione	985.216,49		
Totale a pareggio	1.301.103,45	Totale a pareggio	1.301.103,45

Il Dirigente
(Dr. Tommaso Correra)

Cassa Mutua di malattia per i coltivatori diretti di Terni

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'			PASSIVITA'	IMPORTO
Deficit patrimoniale netto di liquidazione		**€ 224.959,39**	Intervento finanziario a carico del c/c infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77, 5° comma, della L.833/78	**€ 224.959,39**
Disavanzo alle consegne	-€ 1.210.175,88			
Avanzo della gestione liquidatoria	€ 985.216,49			

Il Dirigente
(Dr. Tommaso Correra)

08A06245

DECRETO 25 maggio 2007.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di L'Aquila.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Visto l'art. 1, comma 89, della legge n. 266/2005, così come sostituito dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), concernente la soppressione dell'Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché il rinvio ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'attribuzione delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che è in corso di formalizzazione il menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale vengono attribuite le competenze del soppresso I.G.E.D. all'Ispettorato Generale di Finanza;

Vista la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti della provincia di L'Aquila;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della predetta Cassa mutua;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 397.710,71;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provninciale di malattia per i coltivatori diretti di L'Aquila è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 397.710,71;

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di € 397.710,71 è devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2007

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI L'AQUILA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DISPONIBILITA' GIACENTI SUL CONTO ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO CAPITOLO N. 2368 - CAPO X	€ **397.710,71**	**Capitale netto di liquidazione:** Avanzo della liquidazione €. 3.530.353,90 Disavanzo alle consegne €. 3.132.643,19	€ **397.710,71**

CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI L'AQUILA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
Insussistenza di attività	€ 550.039,22	Proventi della liquidazione	€ 202.184,41
Spese liquidazione	€ 113.242,92	Insussistenza di passività	€ 3.667.657,58
		Sopravvenienze attive	€ 323.794,05
Totale Perdite	€ **663.282,14**	**Totale Profitti**	€ **4.193.636,04**
Avanzo liquidazione	€ **3.530.353,90**		
TOTALE A PAREGGIO	€ **4.193.636,04**	**TOTALE A PAREGGIO**	€ **4.193.636,04**

08A06246

DECRETO 25 maggio 2007.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Varese.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Visto l'art. 1, comma 89, della legge n. 266/2005, così come sostituito dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), concernente la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché il rinvio ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'attribuzione delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che è in corso di formalizzazione il menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale vengono attribuite le competenze del soppresso I.G.E.D. all'Ispettorato Generale di Finanza;

Vista la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 27 novembre 1960, N. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Varese;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 521.663,90;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Varese è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 521.663,90.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di € 521.663,90 è stato già devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X — Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2007

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

Cassa Mutua Provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Varese

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
Disponibilità giacenti sul capitolo di entrata del Bilancio dello Stato n. 2368 - Capo X	**€ 521.663,90**	**Capitale netto di liquidazione**		**€ 521.663,90**
		Avanzo al 30/07/1981	€	220.538,00
		Avanzo della gestione liquidatoria	€	301.125,90

Il Dirigente
(Dr. Tommaso Correra)

Cassa mutua provinciale di malattia per i commercianti di Varese
Conto economico

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	€ 161.580,16	Insussistenze di passività	€ 63.823,81
Insussistenze di attività	€ 97.299,84	Sopravvenienze attive	€ 496.182,09
Totale perdite	€ 258.880,00	Totale profitti	€ 560.005,90
Avanzo della gestione liquidatoria	€ 301.125,90		
Totale a pareggio	€ 560.005,90	Totale a pareggio	€ 560.005,90

Il Dirigente
(Dr. Tommaso Correra)

08A06247

DECRETO 10 settembre 2007.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Visto l'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED), stabilendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le competenze del soppresso Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili, sono state attribuite all'Ispettorato generale di Finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompressi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso, è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in € 95.509,26, si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di € 95.509,26 già coperto con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2007

Il ragioniere generale dello Stato: Canzio

CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI PESARO

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Conto Economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	€ 112.085,98	Sopravvenienze attive	€ 12.582,22
Insussistenze di attività	€ 30,72	Insussistenze di passività	€ 20,14
TOTALE COSTI	**€ 112.116,70**	**TOTALE RICAVI**	**€ 12.602,36**
		Avanzo alla consegna	**€ 4.005,08**
		Disavanzo finale di liquidazione	**€ 95.509,26**
TOTALE	**€ 112.116,70**	**TOTALE**	**€ 112.116,70**

IL DIRIGENTE
(Dott. Tommaso Correra)

CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI PESARO

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Avanzo di liquidazione alla consegna	€	4.005,08	Disavanzo della gestione liquidatoria	€	99.514,34
Disavanzo finale di liquidazione	€	95.509,26 (1)			
TOTALE	€	99.514,34	TOTALE	€	99.514,34

(1) La copertura del disavanzo finale di € 95.509,26 è stata assicurata con il prelevamento di pari importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria n.21108 (ex 597)

Il Dirigente
(Dr. Tommaso Correra)

08A06244

DECRETO 11 ottobre 2007.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto l'art. 1, commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, comma 89, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come sostituito dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di Finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso, è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 3.380,23;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 3.380,23.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di € 3.380,23 è già stato devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2007

Il ragioniere generale dello Stato: Canzio

CASSA MUTUA MALATTIA ARTIGIANI DI CATANZARO

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Conto Economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	€ 55.310,27	Sopravvenienze attive	€ 540,05
Insussistenze di attività	€ 135.902,61	Insussistenze di passività	€ 279.111,44
TOTALE COSTI	**€ 191.212,88**	**TOTALE RICAVI**	**€ 279.651,49**
Disavanzo alla consegna	**€ 85.058,38**		
Avanzo finale di liquidazione	**€ 3.380,23**		
TOTALE	**€ 279.651,49**	**TOTALE**	**€ 279.651,49**

IL DIRIGENTE
(Dott. Tommaso CORRERA)
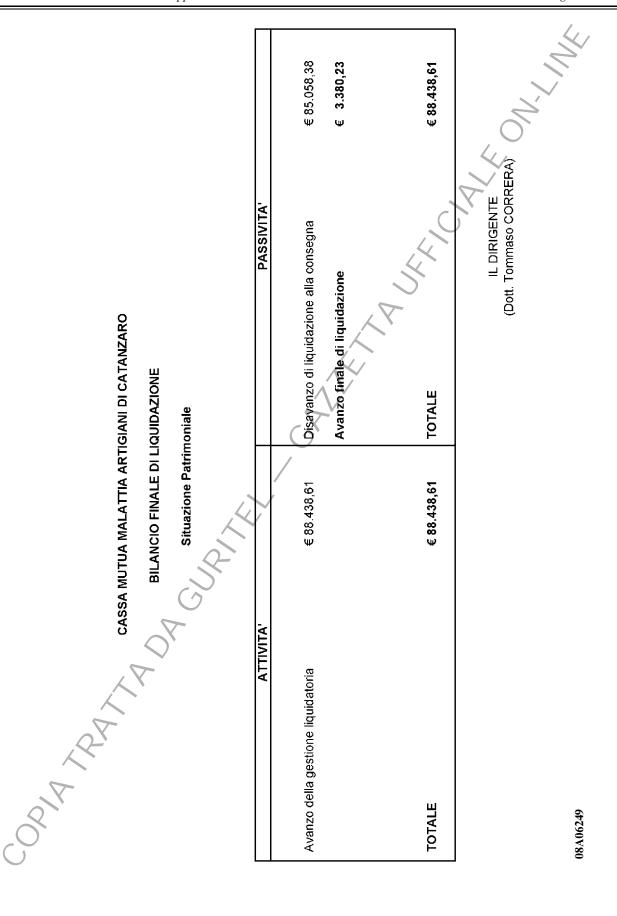
CASSA MUTUA MALATTIA ARTIGIANI DI CATANZARO

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Situazione Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Avanzo della gestione liquidatoria	€ 88.438,61	Disavanzo di liquidazione alla consegna	€ 85.058,38
		Avanzo finale di liquidazione	**€ 3.380,23**
TOTALE	**€ 88.438,61**	**TOTALE**	**€ 88.438,61**

IL DIRIGENTE
(Dott. Tommaso CORRERA)

08A06249

DECRETO 11 ottobre 2007.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto l'art. 1, commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, comma 89, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come sostituito dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestione liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie a assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di Finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.), nonché del relativo contenzioso, è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Siracusa;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in € 74.146,77, si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Siracusa è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di € 74.146,77 già coperto con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2007

Il ragioniere generale dello Stato: Canzio

CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI SIRACUSA

Conto Economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	€ 18.756,01	Sopravvenienze attive	€ 9,80
Insussistenza di attività	€ 222.134,24	Proventi della liquidazione	€ 1.462,13
Spese liquidazione	€ 21.911,10	Insussistenza di passività	€ 158.044,06
TOTALE COSTI	€ 262.801,35	**TOTALE RICAVI**	€ 159.515,99
		Avanzo alla consegna	€ 29.138,59
		Disavanzo di liquidazione	€ 74.146,77
TOTALE	€ 262.801,35	**TOTALE**	€ 262.801,35

Il Dirigente
(Dott. Tommaso CORRERA)

CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI SIRACUSA

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Avanzo di liquidazione alla consegna	€ 29.138,59	Disavanzo della gestione liquidatoria	€ 103.285,36
Disavanzo finale di liquidazione	**€ 74.146,77**(1)		
TOTALE	**€ 103.285,36**	**TOTALE**	**€ 103.285,36**

(1) La copertura del disavanzo finale di €.74,146,77 è stata assicurata con il prelevamento di pari importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria n.21108 (ex597)

Il Dirigente
(Dott. Tommaso CORRERA)

08A06250

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803189/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.